

**Regolamento per la gestione e valorizzazione delle
proprietà intellettuali e industriali**

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 settembre 2018

Indice

PARTE I-DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Applicazione
- Art.2 Definizioni
- Art.3 Titolarità dei risultati
- Art.4 Diritti patrimoniali
- Art.5 Diritti morali

PARTE II-ORGANIZZAZIONE

- Art.6 Iniziative progettuali

PARTE III – TUTELA GIURIDICA DELLE PROPRIETÁ INTELLETTUALI E INDUSTRIALI DEI TROVATI DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA E ALTRE ATTIVITÀ

- Art.7 Diritto d’autore
- Art.8 Brevetti
- Art.9 Segreto industriale e Know-how
- Art.10 Pubblicazioni
- Art.11 Utilizzo del logo Eurac Research/ Marchio

PARTE IV-GESTIONE DELLE PROPRIETÁ INTELLETTUALI E INDUSTRIALI

- Art.12 Tutela della confidenzialità e delle informazioni-riservatezza
- Art.13 Comunione
- Art.14 Valutazione e revisione periodica del portafoglio delle proprietà industriali

PARTE V-VALORIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO DELLE PROPRIETÁ INTELLETTUALI E INDUSTRIALI

- Art.15 Trasferimento dei diritti di proprietà industriale
- Art.16 Ripartizione dei proventi
- Art.17 Obbligo di comunicazione
- Art.18 Richiesta e deposito domanda di brevetto
- Art.19 Costi

PARTE VI - GESTIONE DELL’INNOVAZIONE

- Art.20 Innovazione intramoenia
- Art.21 Innovazione generata attraverso collaborazioni
- Art.22 Modalità di costituzione e/o partecipazione a start-up innovative
- Art.23 Appalti pre-commerciali
- Art.24 Contratti di ricerca in collaborazione
- Art.25 Partenariati per l’innovazione
- Art.26 Controversie e scelta del foro

Premesse

- Eurac Research favorisce lo sviluppo scientifico attraverso la valutazione e valorizzazione della ricerca, nei suoi diversi dipartimenti, al fine di promuovere la cultura, la tecnologia, l'economia del territorio al fine di trasferire e creare conoscenza;
- Come da statuto interno, così come previsto all'Art.3, lo scopo di Eurac Research la ricerca scientifica applicata, la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale e la promozione della formazione universitaria. Gli ambiti principali dell'attività di Eurac Research riguardano i settori: lingua e diritto, minoranze etniche ed autonomie regionali, ambiente alpino, management e cultura d'impresa, consulenza scientifica, programmi di ricerca, elaborazione di progetti e fornitura di servizi ai propri soci, può anche aderire ad altri enti, specie a carattere universitario o para-universitario.
- Al fine di tutelare al meglio il lavoro intellettuale e qualsiasi altra attività svolta per conto di Eurac Research come: le pubblicazioni su riviste anche di diffusione internazionale, le presentazioni a conferenze e workshop, la gestione del "trovato" al fine di effettuare un deposito per la richiesta di un brevetto; si rinviene la necessità di valorizzare i risultati della ricerca attraverso la predisposizione di un regolamento *ad hoc* per identificare e disciplinare le varie attività oggetto di proprietà intellettuale e industriale;
- Il presente regolamento è da applicarsi:
 - a) nella fase preliminare per la creazione di un progetto di ricerca;
 - b) nella fase di individuazione di un potenziale partner al fine di svolgere dei programmi congiunti;
 - c) nella fase di scambio di informazioni e materiale;
 - d) nei programmi di dottorato o scambio ai fini di studio;
 - e) nei servizi di consulenza e tutela del Know-how.

PARTE I-DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Applicazione

1. Il regolamento avrà come scopo principale l'attuazione delle fasi di generazione, gestione, valorizzazione e sfruttamento delle proprietà intellettuali e industriali, per qualsiasi attività svolta da tutti i soggetti le cui mansioni sono disciplinate da un contratto di lavoro o incarico a breve/medio termine con Eurac Research;
2. Tutti i dipendenti, gli studenti in fase di dottorato o altri professionisti con un contratto di incarico ad alta professionalità saranno soggetti alle discipline previste dagli artt. 64 e 65 del CPI e all'art. 17 del presente regolamento per la ripartizione dei proventi;
3. Il presente Regolamento in occasione di partecipazione a programmi di finanziamento che prevedono già regole in materia di IPR o comunque ogniqualvolta sia a monte prevista una diversa disciplina in materia, subirà una deroga rispetto alla sua applicazione ordinaria;

Art. 2 Definizioni

- Direttore di istituto: soggetto che, in ragione del ruolo di gestione dell'istituto, assume la responsabilità delle attività di ricerca nell'ambito di progetti svolti all'interno di Eurac Research o stipula contratti di collaborazioni con Terzi;
- Dipendente: ogni persona assunta con contratto a tempo determinato o indeterminato che svolge attività di ricerca, nonché il personale tecnico amministrativo coinvolto in progetti di ricerca;
- Non Dipendenti: gli interni come i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti per brevi o lunghi periodi e coloro i quali non abbiano una relazione diretta ma che svolgono qualsiasi attività di ricerca all'interno della struttura usufruendo delle le risorse di Eurac Research;
- CPI, Codice della Proprietà Industriale: testo approvato con decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n. 30, successive integrazioni e implementazioni;
- Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale: tutti i diritti sulle invenzioni, modelli di utilità, tipografie di prodotti e semiconduttori, nuove varietà vegetali, banche dati e programmi per elaboratori;
- Attività di ricerca: qualsiasi attività che può dar luogo al conseguimento o alla realizzazione di uno o più progetti avviati in cui la stessa Eurac Research fa parte, condotta per mezzo di collaborazioni o in maniera autonoma dal ricercatore con l'ausilio delle infrastrutture e risorse economiche e strumentali di Eurac Research;
- Risultati di ricerca: know-how, le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le tipografie di prodotti e semiconduttori, varietà vegetali, banche dati, derivanti da attività di ricerca autonoma, collaborativa o commissionata e tutto ciò che è frutto di creatività intellettuale e per tale suscettibile di protezione;
- Know-how: segreti commerciali e tutte le informazioni, l'insieme di conoscenze, codificate e non, oggetto di titolarità dell'ente frutto della ricerca svolta non formanti determinati diritti di proprietà intellettuale. Come tali sono da considerarsi le invenzioni non brevettate e altre conoscenze considerate a titolo esemplificativo come reagenti, anticorpi e altre proteine attive;
- Diritti morali: diritti spettanti all'autore come mero riconoscimento in relazione all'attività inventiva della propria invenzione;
- Diritti patrimoniali: conosciuti anche come diritti sull'invenzione si costituiscono in:
 - 1) diritto di richiedere il rilascio del titolo che costituisce strumento di tutela giuridica o sfruttamento del prodotto/trovato da parte delle Autorità competenti, UIBM O EPO;
 - 2) diritto di sfruttamento economico volto a trarre profitto dal prodotto o trovato, nei limiti di legge;
- Diritto d'autore: il riconoscimento di una serie di diritti a tutela dell'attività intellettuale (di carattere morale e patrimoniale) in capo all'autore originario dell'opera;
- Pubblicazione: scritto il cui scopo è la verificabilità del metodo e dei risultati, da parte di scienziati o tecnici, su un argomento scientifico solitamente pubblicato su riviste accademiche o riviste specializzate per settore;
- Invenzione: qualsiasi risultato utile suscettibile di valore patrimoniale soggetto o meno a brevettazione;

- Invenzione brevettabile: art 64 CPI qualsiasi invenzione conseguita da dipendenti e non dipendenti all'interno della struttura, utilizzando finanziamenti da parte di Eurac Research, oggetto di domanda per rilascio di brevetto, brevetto per modello di utilità, di registrazione per tipografie di prodotti e semiconduttori, brevetti per varietà vegetali, per nuovi lineamenti cellulari o segmenti di DNA ottenuti per isolamento, in grado di attribuire diritti di esclusiva assimilabili per struttura a quelli connessi ai brevetti per invenzione;
- Rapporto di invenzione: relazione contenente qualsiasi informazione e notizie relative al conseguimento del risultato di ricerca suscettibile di protezione attraverso il riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale e industriale;
- Prodotto: Reg. CE 772/04 punto e) bene o servizio, inclusi i beni e servizi intermedi e servizi finali;
- Confidenzialità / Riservatezza: ogni dato o informazione direttamente o indirettamente collegato con le attività di ricerca che, per tale rilevanza, è suscettibile di protezione al fine di preservare gli interessi di Eurac Research nella cooperazione tra il mittente e uno o più destinatari nei confronti di terze parti;
- Ricerca commissionata: qualsiasi attività svolta su commissione, ex art. 65 comma 5 CPI, ove il finanziamento deriva da un soggetto, pubblico o privato, volto alla realizzazione di un determinato obiettivo o risoluzione di un problema tecnico specifico;
- Ricerca autonoma: ai sensi dell'art. 65 comma 1 CPI è intesa come attività svolta dai dipendenti e non dipendenti di Eurac Research autonomamente ma attraverso le risorse finanziarie della struttura;
- Ricerca collaborativa: ai sensi dell'art. 65 comma 5, CPI, si delinea un rapporto collaborativo quando vi è assenza di rapporto di committenza con il soggetto finanziatore;
- Start-up innovativa: mezzo attraverso il quale si predispone un'impresa in un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale al fine di semplificare l'iter amministrativo, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali e il diritto fallimentare.
- Appalti pre-commerciali: conferimento di un servizio di ricerca e sviluppo "non tecnologico" e non a titolo di acquisto all'interno di un contratto di appalto pre-commerciale.

Art. 3 Titolarità dei risultati

La titolarità dei risultati di ricerca oggetto di proprietà intellettuale e industriale spetta a Eurac Research nelle seguenti misure:

- a) se nel caso di ricerca autonoma, art 64 comma 1 e 2 CPI, l'invenzione o il trovato è stato elaborato nell'esecuzione di un contratto o rapporto di lavoro anche se autonomamente tutti i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto all'inventore di essere riconosciuto autore;
Nell'ambito di ricerca svolta autonomamente dal ricercatore al di fuori della struttura Eurac Research, ex art. 65 comma 1 e 2 CPI, i diritti patrimoniali spettano all'inventore, il quale può scegliere di cedere la titolarità dell'invenzione a Eurac Research, fatta salva l'ipotesi prevista nell'art. 65 comma 5 CPI;

- b) se nell'ambito della ricerca collaborativa l'attività è stata sviluppata in tutto o in parte grazie ad un finanziamento effettuato da Eurac Research per lo svolgimento del progetto, la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale spetta a Eurac Research;
- c) se nell'ipotesi di accordi tra Eurac Research e Terzi, la gestione della titolarità è stata negoziata in un momento anteriore alla stipula dell'accordo, determinando la co-titolarità secondo le percentuali dei contributi apportati al progetto di ricerca;
- d) se nel caso di ricerca commissionata Eurac Research vanta i diritti di proprietà dei risultati di ricerca ottenuti, ad eccezione dell'ipotesi di co-titolarità dei risultati determinati da un accordo precedentemente stipulato tra le parti;

Art. 4 Diritti patrimoniali

Ai sensi dell'art. 63 CPI sono chiamati diritti patrimoniali i diritti di sfruttamento economico nascenti dalle invenzioni industriali e opere intellettuali.

Ogni diritto patrimoniale derivante dai progetti di ricerca realizzati dai suoi dipendenti e non dipendenti spetta a Eurac Research, eccetto nel caso di risultati derivanti da ricerca autonoma se il dipendente non voglia cederli a Eurac Research ex art. 3 let. a comma 2 del presente regolamento.

Art. 5 Diritti morali

Ai sensi dell'art. 62 il riconoscimento relativo alla paternità è un diritto inalienabile che spetta all'autore dell'invenzione e come tale può essere fatto valere solo e solamente dall'inventore. In caso di domanda di brevetto, in tutta la documentazione brevettuale, contratto, convenzione, accordo con oggetto l'invenzione conseguita, la paternità morale deve essere espressamente indicata nonché l'istituto di appartenenza dell'inventore.

PARTE II-ORGANIZZAZIONE

Art. 6 Iniziative progettuali

Il Direttore di istituto determina, attraverso un adeguato supporto tecnico-giuridico, per ogni proposta progettuale una disciplina adeguata delle proprietà industriali e intellettuali e le linee guida delle attività da espletarsi. Per la sottoscrizione di ciascun contratto, vista la diversa natura delle proprietà industriali e in relazione alle esigenze dei singoli progetti di ricerca, è richiesta una valutazione *ex ante* della creatività intellettuale da tutelare e/o gestione del Know-how di cui Eurac Research è titolare.

**PARTE III – TUTELA GIURIDICA DELLE PROPRIETÀ INTELLETTUALI E INDUSTRIALI DEI TROVATI
DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA E ALTRE ATTIVITÀ**

Art. 7 Diritto d'autore

I risultati o prodotti frutto dell'attività scientifica suscettibile di protezione attraverso l'istituto giuridico dei diritti d'autore. Ai sensi della L. 633/41 e successive modificazioni al dipendente e non dipendente di Eurac Research è riconosciuto il diritto morale come autore originario dell'opera, fatto salvo il caso delle pubblicazioni.

Art. 8 Brevetti

In presenza dei presupposti previsti dal CPI i diritti di proprietà intellettuale nascenti sull'invenzione, in parte disciplinati dall'art. 3 del presente regolamento, vengono tutelati mediante brevetto l'invenzione industriale, nuova varietà vegetale, invenzioni biotecnologiche, le tipografie di prodotti e semiconduttori, le banche dati e programmi per rielaborazione. La procedura interna per il deposito della domanda verrà presa in carico dall'ufficio legale in conformità con le previsioni ex art. 19 del presente regolamento.

Art. 9 Segreto commerciali e Know-how

È facoltà di Eurac Research, titolare dei diritti patrimoniali sul trovato, vietare ai dipendenti la divulgazione, l'utilizzazione e l'acquisizione di qualsiasi informazione relativa ai progetti di ricerca o ai prodotti oggetto dell'art. 3 del presente regolamento, salvo previo consenso in forma scritta. Il segreto può essere applicato ai soggetti presenti nell'art. 6 e viene obbligatoriamente esercitato d'ufficio nelle seguenti ipotesi:

- e) quando si tratti di informazioni la cui titolarità spetti a Eurac Research nei casi ex art. 3 del presente regolamento;
- f) quando non sia identificabile il soggetto autore del Know-how, ovvero quando il know-how sia costituito da conoscenze, procedure e processi adottati come prassi nell'esercizio delle attività di ricerca;
- g) in occasione di collaborazioni con terzi, inclusi anche i soggetti risultanti terzi nella collaborazione medesima, eccetto quando il know-how sia stato acquisito indipendentemente dal terzo;
- h) nell'ambito dell'esecuzione di contratti con oggetto l'applicazione o condivisione del know-how, attraverso *Accordi di riservatezza / Non Disclosure Agreement* (noto NDA);

Per il segreto commerciale oggetto del contratto, devono essere apposte specifiche clausole per la gestione della riservatezza delle informazioni, con espressa indicazione di un foro competente in caso di violazione.

Art. 10 Pubblicazioni

La disciplina relativa alle pubblicazioni si rinvia all'apposito Regolamento in fieri, con l'apposita trattazione in materia di *open access* e affiliazioni.

Art. 11 Utilizzo del logo Eurac Research/ Marchio

Il logo e marchio Eurac Research sono di proprietà esclusiva della stessa. L'utilizzo del logo per iniziative di tipo scientifico o divulgativo da parte dei dipendenti o di terzi può essere effettuato previa autorizzazione del Direttore di Eurac Research.

PARTE IV-GESTIONE DELLE PROPRIETÀ INTELLETTUALI E INDUSTRIALI

Art. 12 Tutela della confidenzialità e delle informazioni - riservatezza

Ogni dipendente e non dipendente Eurac Research è tenuto a mantenere la segretezza relativa alle informazioni che abbiano oggetto il *Know-how* interno in relazione al contenuto del rapporto di invenzione, alle domande di brevetto depositate ma non ancora pubblicate e alle comunicazioni con esterni.

Ogni dipendente e non dipendente è soggetto all'obbligo di riservatezza per ogni informazione che abbia contenuto direttamente o indirettamente correlato all'attività di ricerca al fine di tutelare gli interessi di Eurac Research.

Allo scopo di adempiere a tale obbligo il dipendente e non dipendente è tenuto a:

- a) non divulgare o rendere facilmente accessibile a Terzi dette informazioni oggetto di confidenzialità;
- b) impiegare la dovuta diligenza e mezzi idonei durante lo svolgimento delle attività e formazione di atti al fine di garantire la protezione dei segreti commerciali nei confronti di terzi;
- c) informare tempestivamente l'ufficio legale dei pericoli o circostanze che possano intaccare la sfera della confidenzialità comportando una perdita dei requisiti normativamente previsti per la loro tutela;
- d) astenersi dal divulgare dette informazioni a soggetti Terzi non direttamente o indirettamente interessati dalle attività di ricerca;

Nell'ambito di contratti con oggetto la trasmissione o comunicazione di know-how con Terzi, i dipendenti e non dipendenti Eurac Research hanno l'obbligo di stipulare gli accordi di confidenzialità preparati *ad hoc* dall'ufficio legale.

Art. 13 Comunione

Nel caso in cui il diritto di proprietà industriale appartenga a più soggetti, salvo pattuizione contraria, si applica la disciplina della comunione così come prevista nel Titolo VII artt. 1100-1139 del codice civile, in quanto compatibili in materia di condivisione del bene comune.

Art. 14 Valutazione e revisione periodica del portafoglio delle proprietà industriali

Il portafoglio dei diritti di proprietà industriale di Eurac Research è soggetto ad analisi con cadenza periodica attraverso la redazione di una relazione attestante lo *status quo* delle pendenze dei diritti o attività di protezione, oppure attraverso altri mezzi ritenuti idonei.

Le valutazioni devono avere ad oggetto il numero dei titoli di proprietà intellettuale attivi all'interno del portafoglio, le domande depositate e le domande in regime di segretezza, il numero dei titoli oggetto di accordi nonché qualsiasi attività in corso per la sua valorizzazione.

Inoltre in tale valutazione potrà essere indicata una lista i titoli che dovranno essere dismessi per obsolescenza della tecnologia, criticità di protezione, costi prevedibili e prospettive commerciali, secondo le decisioni strategiche della direzione.

PARTE V-VALORIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO DELLE PROPRIETÀ INTELLETTUALI E INDUSTRIALI

Art. 15 Trasferimento dei diritti di proprietà industriale

Secondo le previsioni del Reg. UE 316/2014 in materia di accordi per il trasferimento di tecnologia, Eurac Research ha la facoltà intraprendere attività di valorizzazione dei risultati della ricerca o altre conoscenze tecnologiche attraverso partecipazione a progetti di sviluppo con Terzi, privati o pubblici, stipulando contratti di cessione o contratti di concessione di licenza, esclusiva e non esclusiva, a favore di imprese già esistenti o al fine di creare nuove imprese, nelle forme più opportune al fine di tutelare i propri diritti di esclusiva.

La cessione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale a Terzi deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore su proposta scritta presentata dai direttori di istituto - eventualmente coadiuvato dal comitato scientifico - che, tramite il supporto dell'ufficio legale, valuterà la scelta del partner, le modalità e il prezzo del prodotto o trovato a seguito di un'analisi di mercato.

La cessione a titolo gratuito sarà consentita solo in presenza di espressa motivazione in diritto (a titolo esemplificativo: nel caso in cui si disponga di diritti di esclusiva non sfruttati da oltre 5 anni) o tecnico-scientifica (a titolo esemplificativo: obsolescenza tecnica).

Tali disposizioni non si applicano ai risultati di ricerca commissionata eccetto nell'ipotesi in cui il contratto di affidamento abbia una previsione differente.

Le licenze, esclusive e non esclusive, possono essere concesse per campi d'uso e sono soggette alla disciplina della contrattualistica. Nel caso di licenza esclusiva gli accordi dovranno contenere tutte le previsioni necessarie per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale. La concessione di licenza esclusiva dei diritti delle proprietà industriali può essere concessa secondo i seguenti parametri:

- devono essere rispettate le prerogative dei soggetti coinvolti nella licenza (a titolo esemplificativo sono il Direttore o Responsabile del progetto di ricerca);
- considerando il background e know-how di Eurac Research, la scelta della concessione a titolo esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale e industriale deve essere ragionevolmente motivata in merito all'impossibilità di concedere in licenza non esclusiva i diritti;

In caso di trasferimento delle proprietà industriali per scopi scientifici a soggetti terzi è richiesto, per la tracciabilità dei relativi movimenti, l'utilizzo di apposite forme contrattuali atipiche per settore a seconda del materiale o dato ottenuto dall'attività di ricerca.

Art. 16 Ripartizione dei proventi

Nel caso in cui il deposito della domanda di brevetto venga effettuata a nome dell'inventore, Eurac Research ha diritto al 40% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione brevettata.

Nel caso in cui il deposito della domanda di brevetto venga effettuata a nome di Eurac Research, al dipendente spetta una quota pari al 10% dell'ammontare lordo dei proventi frutto della valorizzazione economica dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Nel caso in cui il trovato, brevettabile, sia stato inventato durante le normali attività di ricerca, al dipendente spetta un *equo premio* così come stabilito dal CCNL, subordinato alla *condicio iuris* del conseguimento del brevetto.

Art. 17 Obbligo di comunicazione

I risultati suscettibili di protezione devono essere comunicati tempestivamente all'ufficio legale con l'indicazione delle informazioni e circostanze che hanno portato al conseguimento dei risultati ottenuti. Per tutta la durata delle attività di valutazione e protezione dette informazioni saranno considerate di natura confidenziale e come tale verrà applicata la disciplina dell'art. 13 del presente regolamento.

Al seguito della comunicazione l'ufficio legale dovrà:

- a) effettuare una valutazione sulle possibilità di valorizzazione delle proprietà industriali e intellettuali nell'interesse di Eurac Research;
- b) ai sensi dell'art. 64, co. 3 ss del CPI, Eurac Research è tenuta al riconoscimento di una somma come equo compenso al dipendente per l'invenzione.

Nel caso in cui il dipendente e non dipendente intenda prendere accordi o inviare informazioni oggetto del rapporto di invenzione a comitati o organizzazioni editoriali di articoli scientifici, è tenuto a dichiararlo espressamente all'ufficio competente in tempi ragionevolmente congrui e compatibili con il procedimento di revisione.

Art. 18 Richiesta e deposito domanda di brevetto

L'ufficio legale a seguito del deposito del rapporto di invenzione, avvierà la procedura di valutazione allo scopo di verificare se sussistano requisiti validi per il perseguimento della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

La valutazione, effettuata attraverso il supporto di soggetti specializzati all'interno di Eurac Research, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dal deposito del rapporto di invenzione presso l'ufficio competente. Nel caso di informazioni incomplete il termine decorerà dal completamento delle stesse.

Art. 19 Costi

I costi relativi per la protezione e mantenimento dei diritti delle proprietà intellettuali e industriali dei risultati di ricerca sono a carico di Eurac Research in considerazione alla partecipazione alle attività di ricerca e ai finanziamenti commissionati per la realizzazione di progetti scientifici. In caso di Comunione della titolarità i costi verranno sostenuti *pro quota* secondo le previsioni presenti negli accordi con Terzi.

PARTE VI - GESTIONE DELL'INNOVAZIONE

Art. 20 Innovazione intramoenia

Si definisce innovazione "intramoenia" l'innovazione generata all'interno di Eurac Research composta dalle competenze professionali dei soggetti descritti nella Parte II del presente regolamento, programmi ed attività di ricerca con all'interno know-how appartenente al background di Eurac Research.

La Direzione di istituto ha il compito di determinare delle linee guida e le strategie per lo sviluppo dell'innovazione.

Art. 21 Innovazione generata attraverso collaborazioni

Si intende un determinato metodo di collaborazione con enti esterni al fine di creare un'innovazione nell'ambito di applicazione. Tale processo avviene sotto forma di: collaborazioni al fine di ricerca.

Art. 22 Modalità di costituzione e/o partecipazione a start-up innovative

Previa autorizzazione del Direttore i dipendenti e non dipendenti di Eurac Research intendano formare una start-up innovativa, nel perseguimento di un progetto scientifico, al fine di sfruttare economicamente un risultato o prodotto dell'attività di ricerca attraverso la creazione di una nuova azienda, dovrà seguire le previsioni ex Legge 221-2012 in conformità con i principi di libera concorrenza e di non concorrenzialità con le attività all'interno di Eurac Research.

Le modalità di avvio di una start-up prevede che il dipendente e non dipendente inoltri un'istanza di autorizzazione presso l'ufficio della Direzione, il quale attraverso un gruppo di lavoro nominato ad hoc con all'interno la presenza del commercialista di Eurac Research, verificherà la fattibilità e sussistenza dei presupposti.

I requisiti minimi di ammissione devono essere:

- 1) Indicazione del trovato oggetto dell'attività imprenditoriale;
- 2) Redazione di un business plan nel quale si spiega dettagliatamente ogni fase di sviluppo, lo scopo e valore economico;

- 3) Analisi di mercato
- 4) allegare la lettera di referenza o una lettera di intenti, nel caso di finanziatori esterni, nonché tutti i contatti dei Terzi interessati.

A seguito del deposito dell'istanza il CDA di Eurac Research dovrà trasmettere l'esito dell'istruttoria, nel quale sarà stabilita anche la percentuale della partecipazione del dipendente e non dipendente alla start-up formate con Terzi.

Per tutte le altre attività non espressamente previste dal presente regolamento si richiamerà la normativa in vigore in materia, ovvero tutte le norme in materia societaria.

È vietata la costituzione di società la cui attività sia frutto di concorrenza o provochi conflitto di interessi.

Art. 23 Appalti pre-commerciali

Eurac Research ha la facoltà, vista la Comunicazione della Commissione Europea n.799/2007, di indire appalti per l'innovazione con oggetto l'acquisto di beni o servizi non immessi ancora nel mercato, ma che corrispondono al soddisfacimento di specifiche necessità legate alla ricerca, debitamente motivate, nel quale vengono coinvolte delle imprese, sulla base della mera capacità delle stesse di contrarre. La forma dell'appalto seguirà le procedure previste nelle modalità adeguate per l'evidenza pubblica secondo le prescrizioni legislative previste in materia.

Art.24 Contratti di ricerca in collaborazione

I contratti di collaborazione ai fini di ricerca vengono stipulati, previo supporto dell'ufficio competente, attraverso l'espletamento delle attività volte al conseguimento delle negoziazioni in conformità degli obiettivi finali e risorse finanziarie di Eurac Research.

I contratti di collaborazione ai fini di ricerca devono necessariamente contenere i seguenti requisiti:

- a) Indicazione del responsabile scientifico del progetto per ognuna delle parti;
- b) Previsioni in merito alla gestione del background e foreground suscettibile di proprietà intellettuale oggetto del contratto;
- c) Disciplina relativa alla gestione dei risultati di ricerca;
- d) Clausole di riservatezza;
- e) Previsioni in merito alle pubblicazioni dei risultati di ricerca;
- f) Costi del progetto;
- g) Indicazione del Foro competente in caso di controversie;

Art. 25 Partenariati per l'innovazione

I partenariati per l'innovazione, come strumento di innovazione, sono disciplinati dalle normative europee vigenti, ovvero le disposizioni presenti nella Direttiva 2014/24/CE.

Art.26 Controversie e scelta del foro

Qualsiasi controversia sarà risolta presso il Tribunale delle imprese del foro di Milano, come previsto dal D.lgs. 168/03 e successiva modifica della L. 9/2014.